



CITTA' DI SPOLTORE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 20/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2021.

L'anno duemilaventuno, addì venti, del mese di Maggio alle ore 17:31, in Spoltore e nella Casa Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e forme di legge, si è legalmente riunita in modalità a "distanza", tramite videoconferenza, in base alle vigenti disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con lettera d'invito N. 15564, del 06/05/2021, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
BERARDINELLI CINZIA	SI	PACE PIERPAOLO	--
BURRANI STEFANO	SI	PARIS ANTONELLA	SI
CONTI VALENTINA	SI	PASSARELLI FILOMENA	--
DI LORITO LUCIANO	SI	PIETRANGELO CARLO	--
FEBO GIANCARLO	SI	SBORGIA ANDREA	SI
FEBO MARINA	SI	SBORGIA FRANCESCA	--
FEDELE GIORDANO	SI	SCURTI EMILIA	SI
MASCIOVECCHIO LORIS	--	SPADOLINI DANILO	--
MATRICCIANI LUCIO	SI		

Presenti n° 11 Assenti n° 6

Sono altresì presenti I seguenti Assessori:

TRULLI CHIARA, SEBASTIANI STEFANO, CACCIATORE CARLO, RULLO ROBERTA

Partecipa il Segretario Generale COVIELLO STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente, MATRICCIANI LUCIO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, che è pubblica, ed invita a deliberare sull'oggetto sopra specificato.

L'Assessore Trulli prende la parola e illustra il punto n. 8 all'Odg.
Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 17 in data 11/06/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01/01/2020, è stato previsto:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 13.000,00 euro;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;

Visto l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 (GU n. 13 del 18/01/2021) che dispone l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 17 in data 11/06/2020 con la quale è stato confermato per l'anno 2020, il regolamento per l'applicazione dell'aliquota addizionale IRPEF;

Visto il redigendo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2021/2023;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel redigendo Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2021/2023, non modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 13.000,00 euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 1.540.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *dell'aliquota* e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (prot. n. 10557 del 25.03.2021);

dato atto che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
 - del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
- è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Uditi gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone in votazione la delibera.

Con la seguente votazione acquisita con l'applicativo Concilium:

Presenti n. 12, assenti n. 5: (i Consiglieri Masciovecchio, Pietrangelo, Spadolini, Passarelli e Pace), astenuti: n. 1 (Consigliere Paris) - Votanti n. 11 - Favorevoli n. 11, Contrari: n. 0.

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse, il Consiglio comunale

DELIBERA

1)- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2021:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (*aliquota unica*)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata nella misura dello 0,80%.

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 13.000,00.

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2)- di quantificare presuntivamente in € 1.540.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

3)- di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nei termini di legge

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente successiva e separata votazione acquisita con l'applicativo Concilium:
Presenti n. 12, assenti n. 5: (i Consiglieri Masciovecchio, Pietrangelo, Spadolini, Passarelli e Pace), astenuti: n. 1 (Consigliere Paris) - Votanti n. 11 - Favorevoli n. 11, Contrari: n. 0, dichiara la presente, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art.134 – comma 4° - D.L.gvo n°267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 556 del 22/03/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 23/03/2021.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 556 del 22/03/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 23/03/2021.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
MATRICCIANI LUCIO

Segretario Generale
COVIELLO STEFANIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1103

Il 27/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 19 del 20/05/2021 con oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2021.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI SANTO FEDERICA il 27/05/2021.